



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. del

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

ai sensi dell'art. 81 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

e in attuazione dei criteri regionali approvati con d.g.r. XI/4348 del 22/02/2021

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le competenze ed il funzionamento della Commissione per il paesaggio (di seguito definita Commissione) della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 81, comma 1 della LR n. 12/2005, e s.m.i e dell'art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

L'istituzione e la composizione della Commissione sono conformate ai "Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009", di cui alla DGR Lombardia n. 4348/2021.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le specifiche normative statali e regionali.

Art. 2 - Funzioni e competenze

Ai sensi dell'articolo 81 della L.R. n. 12/2005 la Commissione è un organo tecnico - consultivo, competente ad esprimere pareri obbligatori non vincolanti in merito a:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i, e all'art. 11 del DPR n. 31/2017, anche qualora gli interventi e le opere comportino la trasformazione del bosco, in riferimento alle opere e agli interventi di competenza della Provincia di Sondrio ai sensi dell'art. 80 della LR n. 12/2005 e s.m.i;
- giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti (articolo 64, comma 8, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.);
- giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Art. 3 - Istituzione della Commissione

L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione comparativa ad evidenza pubblica, a cura del Dirigente del Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale, preceduta da un avviso pubblico. Detto avviso, viene pubblicato all'Albo provinciale on-line e sul sito istituzionale della Provincia, per un tempo minimo di quindici giorni, nonché trasmesso agli ordini e collegi professionali interessati, al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione.

La procedura di selezione è svolta:

- secondo i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i.;
- con applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 (obbligo di motivazione) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
- nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".

Art. 4 - Composizione

La Commissione è formata da 5 componenti, incluso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. I componenti devono possedere i requisiti previsti dalla DGR n. 4348/2021.

Fino ad un massimo di n. 2 componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti della Provincia, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale definiti dalla DGR n. 4348/2021.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori delle singole pratiche ed il personale del Servizio che svolge le funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 5 - Nomina

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, sulla base della graduatoria formulata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente del settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale.

L'atto di nomina è comprensivo anche della designazione del Presidente e del Vice-presidente.

Ai fini di una maggiore interdisciplinarietà della Commissione, nella scelta dei componenti va favorita la compresenza di più competenze, pur senza ricorrere ad una rigida distinzione tra i diversi profili professionali.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica provinciale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, in particolare, non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Titolo III Capo II del suddetto Decreto relative all'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri provinciali, non ricoprire cariche elettive nella provincia di Sondrio, non essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non provinciali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare.

Non sono ammesse le candidature alla Commissione di soggetti esterni che abbiano già ricoperto nelle ultime due Commissioni nominate il ruolo di Presidente, Vice-presidente o Commissario.

Art. 6 – Durata

La Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato del Presidente della Provincia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione. Analoga durata avrà la graduatoria degli aventi titolo.

I componenti della Commissione possono essere dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione ricorrendo alla graduatoria come definita dall'art 5.

Art. 7 - Convocazione

La Commissione è convocata, sentito il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice presidente, per il tramite del Servizio Pianificazione territoriale.

La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo mail. In casi d'urgenza tale termine può essere ridotto in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a due giorni.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e potranno svolgersi sia in presenza che da remoto, tramite idonee piattaforme telematiche.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno 3 componenti, compresi il Presidente o il Vice-presidente.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza semplice dei voti, espressi in forma palese dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice presidente.

I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 recante norme in materia di incompatibilità ed inconfiribilità e al Codice di Comportamento approvato dalla Provincia di Sondrio del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, ed allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta.

Art. 9 - Attività istruttoria e di segreteria

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal servizio Pianificazione territoriale.

L'istruttoria delle istanze sottoposte al parere della Commissione è svolta dai singoli Servizi titolati al rilascio delle autorizzazioni di competenza della Provincia. In caso di esercizio di funzioni paesaggistiche non collegate al rilascio di un'autorizzazione della Provincia, l'istruttoria compete al servizio Pianificazione territoriale.

Ciascun Servizio competente, per il tramite del suo responsabile:

- effettua l'istruttoria delle istanze ricevute e predispone la relazione tecnica da presentare alla Commissione per l'espressione del relativo parere;
- assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti.

Il personale di segreteria cura i rapporti con gli altri Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e verifica che i progetti all'ordine del giorno siano messi a disposizione della Commissione.

Art. 10 - Formulazione del parere

La Commissione formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al termine della seduta durante la quale la pratica viene esaminata.

Di ogni pratica valutata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione presenti alla seduta ed è conservato agli atti del Servizio che svolge le funzioni di segreteria. Nel caso in cui la seduta venga svolta in modalità telematica, la sottoscrizione avverrà mediante firma digitale.

Art. 11 - Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146 e 147 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di tutela, la conformità alle prescrizioni espressi dagli strumenti di pianificazione aventi valenza paesaggistica, in particolare dal Piano Paesaggistico Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi, ove ricorra il caso, dai PGT con particolare riferimento alla componente paesaggistica e biodiversità.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, in particolare alle disposizioni emanate da Regione Lombardia.

Art. 12 - Sopralluoghi e audizioni

È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3 della LR n. 12/2005.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame e espressione del parere.

Art. 13 - Compensi

Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs n. 42/2004, la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.

Art. 14 - Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

La Provincia, in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali".

In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs 33/2013), la Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti i componenti nominati.

Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).